

TI_GERICHTE 52.2006.192 vom 11. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.192

FR: TI_GERICHTE 52.2006.192 du 11 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.192 del 11 luglio 2006

Regeste

Formazione di una ripiena

Erwägungen

E. 29

Cost. se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione oppure quando invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (STF 14.7.2005 in re DL e Ilcc 1P.513/2004 consid. 2; DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b); che se l'autorità competente reputa che le premesse per procedere ad un riesame della decisione non siano adempiute, può rifiutarsi di esprimersi nuovamente sulla vertenza; in questo caso, l'istante può soltanto insorgere contro l'asserita insussistenza dei requisiti per il riesame (DTF 109 Ib 246 consid. 4a; RDAT I-2002 n. 38 consid. 3d/bb); che, nel caso concreto, è innegabile che non erano dati i presupposti per rivedere la decisione 15 settembre 2003 del municipio; nemmeno la ricorrente pretende che fosse dato uno dei casi previsti dall'art. 35 PAm; che la RI 1 non ha in effetti chiesto la revisione, ma il riesame di tale decisione, adducendo come giustificazione che quando il provvedimento le è stato notificato era amministrata dall'UEF, rispettivamente che non sapeva che nella ripiena era stato abusivamente depositato anche materiale da parte di terzi e che l'attuazione del ripristino poneva problemi tecnici; che i motivi adottati dalla ricorrente a sostegno della domanda di riesame non erano sicuramente tali da esigere che il municipio entrasse nel merito della richiesta; non si trattava né di circostanze nuove verificatesi dopo la prima decisione, né di fatti importanti che la ricorrente ignorava e che avrebbero potuto indurre l'autorità ad adottare una decisione diversa da quella che la RI 1 chiede di riconsiderare; che il fatto che la ricorrente all'epoca fosse amministrata dall'UEF è del tutto irrilevante dal profilo della legittimità della decisione da riconsiderare; nulla impediva all'UEF di impugnarla tempestivamente; che altrettanto privo di rilevanza, da questo profilo, è il materiale, che a detta della ricorrente sarebbe stato abusivamente depositato dopo la revoca della licenza del 1989; la circostanza poteva semmai rendere ancor più giustificato l'ordine di ripristino; che le asserite difficoltà di carattere tecnico, peraltro non insormontabili, poste dal ripristino non sono emerse per motivi imprevedibili ed imprevisti soltanto dopo l'emanazione dell'ordine, ma avrebbero potuto essere rilevate già al momento in cui questo è stato impartito, qualora la ricorrente, rispettivamente chi la amministrava, avesse fatto uso della necessaria diligenza; che il rifiuto del municipio di riesaminare la decisione 15 settembre 2003 con cui aveva revocato la licenza del 1989 ed ordinato il ripristino dello status quo ante risulta dunque immune da violazioni del diritto; prive di qualsiasi fondamento appaiono al riguardo le censure di violazione del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimità della decisione da

riconsiderare; che la decisione del municipio non può invece essere confermata nella misura in cui dichiara inammissibile la domanda di costruzione 25 ottobre 2005 inoltrata dalla ricorrente, assimilandola alla domanda di riesame; che la domanda di riesame aveva infatti per oggetto la decisione 15 settembre 2003 con cui il municipio, revocata la licenza edilizia rilasciata a suo tempo alla ricorrente, ha ordinato il ripristino dello status quo ante ; che con la domanda di costruzione 25 ottobre 2005 la RI 1 non chiede né il ripristino della licenza originaria, né l'annullamento dell'ordine di demolizione, ma postula il rilascio di una nuova licenza; anche se le domande sono riferite alla medesima opera, non v'è identità fra di esse; che, per principio, il proprietario gravato da un ordine di ripristino cresciuto in giudicato può comunque in ogni tempo inoltrare una domanda di costruzione volta a conseguire un permesso in sanatoria; da un lato, l'autorità è tenuta a darvi seguito, dall'altro, non è tuttavia tenuta a sospendere l'esecuzione del provvedimento volto a ristabilire una situazione conforme al diritto; che il municipio può rifiutarsi di dar seguito ad una domanda di costruzione soltanto nei casi in cui poco dopo il rigetto di una domanda, gliene viene sottoposta una nuova, identica alla precedente (RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b); ipotesi, questa, che, nel caso concreto, non si verifica, poiché la revoca della licenza rilasciata a suo tempo non si identifica con il rigetto di una domanda di costruzione; che le giustificazioni addotte dal municipio e dal Consiglio di Stato a sostegno del rigetto in ordine della domanda di costruzione vanno disattese; è ben vero che l'autorità può prescindere dall'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria quando l'esistenza di una violazione materiale del diritto è palese o è già stata altrimenti accertata, ma nel caso concreto la violazione materiale non è mai stata formalmente accertata e non è nemmeno evidente, poiché la ripiena insiste per la maggior parte su un fondo compreso nella zona edificabile; che, d'altro canto, dal fatto che nei casi summenzionati l'autorità possa prescindere dall'esperimento della procedura di rilascio del permesso in sanatoria, non discende che al proprietario di un'opera edilizia sprovvista di permesso, possa essere impedito di promuovere un simile procedimento; che, sulla scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e quella del municipio nella misura in cui dichiara inammissibile la domanda di costruzione in sanatoria; che gli atti vanno retrocessi al municipio affinché vi dia seguito; resta impregiudicato il diritto del comune di continuare ad esigere il ripristino dello status quo ante anche durante il procedimento di rilascio della licenza; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in lite per esigenze di funzione; le ripetibili sono invece compensate. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2371) è annullata e riformata nel senso che: 1.2. la decisione 23 dicembre 2005 del municipio di CO 1 è confermata nella misura in cui dichiara inammissibile la domanda di riesame della risoluzione 15 settembre 2003 con cui aveva revocato la licenza edilizia 7 marzo 1989 rilasciata alla stessa ricorrente per la formazione di una ripiena e le aveva ordinato di ripristinare il terreno nello stato iniziale; 1.3. gli atti sono rinviati al municipio affinché dia seguito alla domanda di costruzione 25 ottobre 2005 inoltrata dalla ricorrente. 2. La tassa di giustizia è a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'000. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: ; ; . terzi implicati 1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.